

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 24 febbraio 2021 ed estinto anticipatamente sulla base del rendiconto emesso in data 24 aprile 2025 (con chiusura al 31/05/2025) - lamenta il diniego opposto dall'intermediario al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del credito e non ancora maturati. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 70 rate residue su n. 120 previste in origine), per complessivi euro 437,50 oltre interessi legali dalla data dell'estinzione; in subordine, chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca altresì: il ristoro integrale dell'importo corrisposto a titolo di penale per l'estinzione del prestito (euro 245,63); la retrocessione delle rate "eventualmente" versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00 o nel diverso importo ritenuto equo dal Collegio.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo eccepisce l'inammissibilità dell'atto introduttivo in quanto l'attestazione relativa al versamento del contributo di € 20,00 per l'attivazione del ricorso, prodotta in atti, non consente di ricondurla univocamente all'odierno procedimento. La resistente invoca, inoltre, la declaratoria di

sospensione dell'odierno procedimento, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nel merito, la resistente deduce che: i principi della sentenza Lexitor devono ritenersi superati dalla successiva pronuncia della CGUE resa nella causa C-555/21, con conseguente rimborsabilità dei soli costi recurring; il D.L. n. 104/2023 (convertito in legge con L. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, richiamando, tra l'altro, la citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-555/21) e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, con conseguente irripetibilità dei costi up-front; ai sensi della disciplina speciale (art. 6 bis, DPR n. 180/50) e delle disposizioni attuative della Banca d'Italia, possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi recurring; la natura di costi a maturazione istantanea delle spese di istruttoria, corrisposte per l'attività di valutazione preliminare del merito creditizio e di fattibilità dell'operazione; l'infondatezza della richiesta di refusione della commissione di estinzione anticipata, poiché legittimamente applicata in conformità al contratto e all'art. 125-sexies, TUB; l'inesistenza di quote versate in eccedenza. L'intermediario si oppone, da ultimo, all'istanza di refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, in quanto attività non contemplata nel procedimento ABF. In virtù dei superiori rilievi, la resistente rassegna le proprie conclusioni chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di decurtare quanto già riconosciuto al cliente in sede di estinzione a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

DIRITTO

Il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché disponga a carico dell'intermediario convenuto la restituzione pro quota dei costi applicati al finanziamento assistito da cessione del quinto della retribuzione mensile, anticipatamente estinto rispetto alla scadenza pattuita, ex art. 125-sexies, Tub. L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto l'attestazione relativa al versamento del contributo di € 20,00 necessario per l'avvio del procedimento ABF, prodotta in atti, non consente di ricondurla univocamente al ricorso depositato. Al riguardo, si osserva che secondo le Disposizioni ABF, "il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento" del contributo per l'avvio del giudizio innanzi all'Arbitro.

Nel caso in esame, l'attestazione depositata non sembra riconducibile al ricorrente.

Tuttavia, all'esito delle verifiche eseguite dalla Segreteria Tecnica, il contributo relativo al presente procedimento risulta effettivamente corrisposto con data regolamento 26/09/2025, sicché il Collegio afferma la procedibilità del ricorso.

Sempre in via preliminare, l'intermediario chiede la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. All'uopo, l'intermediario produce le ordinanze adottate dal Giudice di Pace di Palermo e dal Tribunale di Como (rispettivamente in data 26/03/2025 e in data 22 maggio 2025) che hanno accolto l'istanza di rinvio pregiudiziale, disponendo la sospensione del giudizio di merito. Ivi si sottolinea che "la questione sollevata dinanzi alla Corte verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21)".

Al riguardo si osserva che le "Disposizioni ABF" (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie; né ricorre una ipotesi di "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale involge giudizi diversi. Sulla questione sollevata si evidenzia, in ogni caso, che sebbene il rinvio pregiudiziale, ex art. 267, TFUE, obblighi il giudice a quo che lo ha rilevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della vicenda interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un giudizio su una simile fattispecie;

pertanto la richiesta dell'intermediario resistente va disattesa (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 2913/2025; Coll. Torino Dec. n. 1104/2025).

Passando all'esame del merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento a mente del quale:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione per l'individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) relativamente ai costi recurring, la quantificazione della somma da retrocedere va determinata sulla scorta di un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha ritenuto la direttiva immediatamente applicabile nell'ordinamento interno affermando che "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)"; tale interpretazione si impone con riguardo alle fattispecie soggette "sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con i rammentati canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento dell'Arbitro successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza *Lexitor*"). Il delineato contesto giuridico, in cui la vertenza si colloca, trova ulteriore conferma nell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie in esame risulta che in sede di erogazione del prestito l'intermediario ha posto a carico del ricorrente l'importo onnicomprensivo (rilevante ai fini della decisione) di euro € 842,12 a titolo di spese di istruttoria pratica, di cui € 92,12 per oneri erariali.

Al riguardo, il tenore della clausola determinativa della menzionata componente di costo mette in luce la sua chiara natura *up front*, trattandosi di corrispettivo dovuto a fronte di attività prodromiche alla conclusione del contratto (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 225/2025; 490/2024; 5593/2023). Pertanto, alla

stregua dei richiamati principi normativi ed ermeneutici, stante il minore periodo di ammortamento del prestito, il diritto del cliente alla riduzione dalla voce di costo up-front non è dubitabile. A tale ultimo riguardo - disattendendo l'argomentazione di contrario avviso prospettata dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto in capo al cedente alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE (9 febbraio 2023, C-555/21. cit.), avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)" (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.). Per quanto innanzi, al netto degli oneri erariali irripetibili – in relazione ai quali l'intermediario opera come sostituto d'imposta adempiendo un obbligo legale di diritto pubblico, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi (v. art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136) – il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte non maturata delle spese di istruttoria, nei limiti di euro 276,00 (importo arrotondato), la cui quantificazione eseguita applicando il criterio suppletivo della c.d. curva degli interessi, in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto (v. ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019, cit.), trova riscontro nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		50
rate residue		70
TAN ▶		5.50%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 58.33%
		- in proporzione alla quota interessi 36.74%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	spese di istruttoria (up front)	€ 750.00	€ 437.50	€ 275.56		€ 275.56
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 276
interessi legali						1

Sull'importo come sopra determinato spettano gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

Non meritevole di accoglimento si palesa l'istanza concernente la retrocessione dell'importo addebitato a titolo di commissione per la prematura estinzione del prestito (€ 245,63). È stato infatti chiarito che la previsione di cui all'art. 125-sexies, co. 2, TUB, sull'equo indennizzo da corrispondere al finanziatore in caso di rimborso anticipato di un finanziamento a consumatori deve essere interpretata nel senso che la penale prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che nella singola fattispecie quanto preteso a tale titolo sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5909/2020).

Nel caso in esame, alla stregua del citato orientamento, tenuto conto che l'importo rimborsato in anticipo, al netto della riduzione del costo totale del credito, è superiore al limite di euro 10.000,00 normativamente previsto, deve concludersi per la legittimità dell'indennizzo praticato dall'intermediario resistente (cfr. ABF Col. Coord., Dec. n. 11679/2021) e, conseguentemente, per l'infondatezza del capo della domanda formulata in proposito (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025; Coll. Bari, Dec. n. 14685/2022).

La pretesa concernente il ristoro delle rate “eventualmente” versate in eccedenza non può del pari essere apprezzata in quanto non suffragata da elementi probatori (arg. ex art. 2697, cod. civ.). Non meritevole di accoglimento si palesa l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale, quale voce di danno emergente reclamata dal ricorrente, potenzialmente risarcibile secondo le regole di diritto comune ove consti un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Nel caso in esame, tuttavia, non constano evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché prive di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025, cit.).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 276,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE